

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DESANA, FERRARI, MILITERNI, CONTI, ZANNINI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1960

Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Da circa sessanta anni si vanno dibattendo in Italia i problemi della tutela dei vini pregiati di origine o di provenienza o, come si usava dire in passato, dei vini tipici.

Con questa constatazione si iniziava la parte generale della relazione ministeriale sul disegno di legge n. 1875 presentato al Senato durante la I legislatura e dedicato alla materia cui abbiamo accennato; le stesse parole venivano ancora richiamate nella relazione al disegno di legge 166 presentato sempre al Senato durante la II legislatura e dedicato alla « Tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini ».

E poichè concordiamo, oltre che sulla premessa, anche sulla parte sostanziale delle notizie esposte nelle due relazioni citate, non riteniamo di dover indugiare ad illustrare la situazione e le esigenze della vitivinicoltura italiana per giustificare, come logica conseguenza, i provvedimenti che proponiamo. Rimandiamo invece a dette relazioni e a detti disegni di legge — e soprattutto alla esauriente relazione dell'8^a Commissione permanente per l'agricoltura e l'alimentazione

del Senato sul disegno di legge n. 166 — quanti volessero meglio conoscere e valutare i precedenti, relativi a questa nostra iniziativa, nel settore della tutela della produzione vinicola.

È ben vero che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha, in questi ultimi tempi, manifestato più volte l'intenzione di ripresentare un disegno di legge in materia: se ciò avverrà queste nostre proposte potranno essere oltretutto un valido contributo alla soluzione di annosi problemi, contributo, per altro, già previsto e auspicato dalle relazioni ai bilanci dell'Agricoltura che abbiamo avuto l'onore di presentare recentemente in Senato.

D'altra parte, nelle ultime tornate dell'Accademia della vite e del vino i problemi che ci proponiamo di risolvere sono stati nuovamente richiamati all'attenzione dei Pubblici Poteri; ed in altri convegni di tecnici e di vitivinicoltori ancora una volta sono state formulate quelle stesse istanze che il collega senatore Carelli illustrava ripetutamente nell'ambito dell'8^a Commissione durante le sedute di questi ultimi mesi.

È perciò ben chiaro come oggi, ancor più di ieri, una legge per la definizione e la disciplina dell'uso delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini sia indispensabile. Ciò perchè da un lato il Trattato per la Comunità economica europea ci impone di uniformare le legislazioni esistenti in materia nei vari Paesi, dall'altro perchè vi sono ragioni assai evidenti che corrispondono a ben definiti interessi.

Una prima ragione sta nel fatto che con una saggia legge di definizione e di disciplina delle denominazioni di origine dei vini si pongono i presupposti per un'importante spinta qualitativa alla produzione vinicola italiana. Non sarebbe infatti facile indurre produttori, viticoltori e industriali a compiere sacrifici per migliorare qualitativamente determinati prodotti se non si garantisse loro una sicura identificazione da parte del consumatore e un valido riparo alla illecita concorrenza.

Una seconda ragione consiste nell'assoluta necessità di ottenere che i nostri vini migliori, e in genere quelli con riferimenti geografici, siano non soltanto tutelati, ma sempre più apprezzati all'estero. A questo riguardo si può facilmente convenire che, quando i nomi di codesti vini saranno oggetto di una precisa disciplina in Italia, si potrà più facilmente all'estero ottenere una tutela dei nomi sotto i quali vengono venduti. D'altra parte altri Paesi che già hanno attuato una precisa disciplina se ne avvalgono per affermare che i loro vini, essendo maggiormente tutelati, offrono migliori garanzie. Non sempre questo è vero, ma tuttavia costituisce una notevole base propagandistica che oggi a volte pregiudica la possibilità di maggior collocamento di nostri prodotti.

Una terza ragione sta nel fatto che, accunando in una ben congegnata disciplina tutti i vini che portano una determinata indicazione geografica attraverso la ripetizione di un nome unito ad una buona qualità, si può consentire ai piccoli e medi produttori e distributori di ottenere gli stessi vantaggi derivanti da questi fattori alle grandissime aziende.

Come è noto, questa regolamentazione in Italia è oggi largamente insufficiente. Non stiamo a ricordare tutti i precedenti legislativi, nè i numerosi tentativi falliti per la complessità della materia e per difficoltà contingenti. Viene ora spontaneo domandarsi come mai, in questa situazione di crescente necessità, i disegni di legge per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini, presentati due volte dal Governo in Parlamento e appoggiati dalle massime organizzazioni di categoria, quali la Confederazione coltivatori diretti, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Federazione produttori industriali ed esportatori di vini, liquori ed affini, ecc., non siano stati a loro tempo approvati. A nostro avviso una serena lettura dei vecchi disegni di legge porta a concludere che qualche cosa non era in essi pienamente soddisfacente; e pertanto lo stesso Governo proponente, gli stessi Parlamentari che li sostenevano, le stesse organizzazioni nazionali di categoria che ne chiedevano l'approvazione, non erano pienamente persuasi della loro organicità e funzionalità. Quei disegni di legge, infatti, erano stati ideati e formulati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e, da allora, nuove necessità si erano affacciate via via all'orizzonte, particolarmente in questi ultimi anni con il Trattato di Roma per la Comunità economica europea.

L'ambiente nel quale i disegni di legge erano nati e si muovevano era pertanto ben diverso da quello che abbiamo dinanzi a noi in questo 1960. Mentre dieci anni or sono si poteva anche agire senza alcuna preoccupazione di scostarsi troppo dalla disciplina dei francesi, oggi non soltanto esiste il vero e proprio impegno internazionale del Trattato di Roma che impone alle diverse Nazioni di uniformare le loro legislazioni interne in queste materie, ma esiste anche la necessità di non scostarsi dalle posizioni dei nostri maggiori concorrenti, assumendo ad esempio oneri di cui costoro non si caricano.

* * *

Alla luce di queste nuove esigenze e di queste nuove considerazioni si può ben dire

che il disegno di legge presentato nella precedente legislatura lascia perplessi per alcune ragioni fondamentali.

Anzitutto la definizione della denominazione di origine non vi era ben chiara, certo in conseguenza delle interminabili discussioni per giungere ad una distinzione tra la denominazione di origine e quella di provenienza. Esiste oggi infatti la necessità di dare una disciplina non soltanto a quelle che erano definite « denominazioni di origine riservate », ma ad ogni e qualsiasi impiego di nomi e riferimenti geografici nel commercio dei mosti e dei vini. A questo fine sarebbe occorso definire e disciplinare tutte le denominazioni geografiche dei mosti e dei vini prendendo atto della situazione di fatto e poi passare a gradi di regolamentazione più rigida, da applicarsi secondo le necessità, prevedendo anche la possibilità, per i prodotti che ne potessero aver bisogno, di schemi più efficaci di quelli francesi. In tutti i casi invece in cui una disciplina più rigida di quella francese non fosse stata realizzabile, sarebbe stato logico prevederne una più moderata.

Tutto il sistema presentava poi una certa mancanza di elasticità. Infatti, a differenza di quanto avveniva in tutti gli altri Paesi, si voleva passare da una situazione pratica di non regolamentazione della materia ad uno schema di assoluta rigidità che prendeva in considerazione un solo tipo di disciplina, e dove tra l'altro si sanciva il principio che il vino di origine disciplinato non poteva essere venduto se non in recipienti sigillati all'origine, portanti una chiusura di garanzia. Questa disposizione oltre a non aver paralleli nelle legislazioni straniere, nemmeno in quella francese, avrebbe limitato gravemente la portata della legge in quanto ben pochi vini possono affrontare l'onere di una distribuzione obbligatoria in bottiglie confezionate all'origine per ottenere una giusta tutela della propria denominazione. Norma contraria dunque all'interesse nazionale poichè, limitando a pochissime le denominazioni di origine disciplinate, si sarebbe posta la enologia italiana in condizione di notevole inferiorità di fronte a quella francese.

Dieci anni fa, in un mercato che si poteva considerare praticamente chiuso, poteva anche avere un peso non eccessivo questo problema che oggi, con l'avvento del Mercato Comune, ha assunto invece importanza essenziale. Non sarebbe di certo neppure concepibile, ad esempio, una disposizione vincolante per la vendita in tutta l'Europa del vino Marsala in recipienti originali; di contro, poichè una norma di questo genere potrebbe probabilmente essere ben concepita per il Barolo, è indispensabile, come già abbiamo detto, predisporre le possibilità di gradi diversi di disciplina, abbandonando la pretesa di voler costringere in un unico schema rigido la difformità sostanziale delle diverse esigenze che scaturiscono da situazioni tra loro difformi.

Probabilmente proprio questo carattere di eccessiva rigidità ha reso difficile l'approvazione del disegno di legge presentato durante la scorsa legislatura. Era pertanto inevitabile una posizione di netta opposizione al progetto da parte degli interessati a quelle produzioni meno facilmente riducibili nell'unico schema rigido predeterminato.

Infine, a dieci anni di distanza, si può ora soltanto meglio comprendere quanto fosse sconsigliabile discostarsi dal concetto seguito in questa materia da quasi tutti gli Stati e in particolare dalla Francia; cioè dal criterio che la disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine sia un compito di assolversi dall'Autorità pubblica, la quale, in casi eccezionali, può avvalersi della collaborazione di organismi e di organizzazioni non statali, senza rinunciare però alle fondamentali responsabilità del funzionamento dello intero sistema.

Infatti il criterio di affidare ai consorzi degli interessati la disciplina in questione, era inevitabile fonte di perplessità. Troppo facilmente, affidata ai consorzi di una parte degli interessati la vigilanza circa l'osservanza della norma, si potrebbe verificare il fatto che tali consorzi diventino agenti non già della tutela dell'interesse nazionale o di tutti i possibili legittimi produttori del vino di origine, ma dell'interesse specifico dei produttori maggiori, più potenti e più attivi.

Non potrebbe concepirsi rischio più grave. La disciplina, evidentemente, deve tendere a tutelare l'interesse nazionale riposto in un ben ordinato impiego delle denominazioni geografiche nella produzione e nel commercio dei vini; la salvaguardia degli interessi privati dei singoli operatori può essere concepita essenzialmente quale mezzo per conseguire questo scopo fondamentale di carattere collettivo e pubblico, il solo che possa giustificare un intervento dello Stato nel settore. Dovranno comunque essere reali interessi di tutto un gruppo, apprezzati obiettivamente dallo Stato: non quelli di una maggioranza o di una minoranza attiva che riesca a spacciarsi per maggioranza.

Uniformandoci a questi concetti, abbiamo dunque provveduto ad un radicale rifacimento del progetto precedente, pur conservandone e rafforzandone le parti vitali. Ci auguriamo che esso possa superare gli scogli che si erano dimostrati invalicabili nella precedente legislatura.

* * *

Esaminiamo ora le caratteristiche di questo disegno di legge.

Esso si inizia al titolo primo con la definizione della denominazione di origine dei mosti e dei vini e con la disciplina generale del suo impiego; seguono un titolo secondo sulla denominazione di origine controllata, un titolo terzo sulla denominazione di origine garantita ed un titolo quarto sulle norme generali di esecuzione e disposizioni finali.

Il titolo primo costituisce la base fondamentale su cui tutto il disegno di legge è articolato. Esso parte dalla piena accettazione della definizione della denominazione di origine data nell'arrangiamento di Lisbona, concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale finora firmata il 31 ottobre 1958 da Cuba, Spagna, Francia, Repubblica Popolare di Ungheria, Italia, Portogallo e Repubblica popolare di Romania.

La definizione di questo arrangiamento (non ancora ratificato) è la seguente: « Si intende per denominazione di origine nel senso del presente arrangiamento la denomi-

nazione geografica di un Paese, di una Regione, di una località, servente a designare un prodotto che ne è originario e la cui qualità e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambito geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani ».

Trattandosi di dare una definizione specificamente riferita al mosto e al vino su questa base di carattere generico e in piena concordanza con esso, si è proposto un testo semplice e chiaro, quale è contenuto nel primo e nel secondo comma dell'articolo primo e conglobante tutti i casi possibili. Si enuncia semplicemente che i nomi geografici e le denominazioni non geografiche completate con indicazioni geografiche, usati per contraddistinguere un mosto o un vino, costituiscono denominazioni di origine di questo mosto o di questo vino. Si precisa quindi che il loro uso, salva l'esigenza di una più particolare ed espressa disciplina, corrisponde a dichiarazione che quel mosto o quel vino deriva da uve prodotte da vitigni della zona enologica corrispondente alla zona geografica di cui è usato il nome e alla quale è fatto in qualsiasi modo riferimento.

È questa la base fondamentale chiara, onesta, generalissima, di tutto il titolo primo: l'uso di un nome geografico o di un riferimento geografico nella vendita di un vino o di un mosto equivale alla dichiarazione che quel vino e quel mosto sono prodotti della zona enologica corrispondente al nome geografico e al riferimento geografico usati. In questa affermazione, *in nuce*, vi è già tutto il disegno di legge nel quale il principio vale in linea generale. Si prevede poi una più profonda disciplina (titolo II e titolo III) da attuarsi con decreti presidenziali, sentito un organo tecnico appositamente formato, per quelle denominazioni di origine per le quali si ritenga necessario una più salda garanzia, una più profonda regolamentazione.

Occorre ora soffermarci sul contenuto del titolo I per rilevare anzitutto che nel citato II comma dell'articolo stesso si parla di zona enologica corrispondente ad una determinata denominazione geografica. Si afferma così

implicitamente la possibilità di una non coincidenza della zona geografica con la zona enologica, concetto ratificante una realtà storica accolta nella legislazione francese, nelle precedenti legislazioni italiane e nel vecchio progetto governativo. Il concetto è poi meglio specificato nell'articolo 3 e su di esso subito ritorneremo per chiarire le innovazioni che in materia contiene questo disegno di legge.

Ci preme ora sottolineare la differenza tra la definizione della denominazione di origine di questo disegno di legge e quella adottata nel precedente progetto governativo.

La differenza sta anzitutto nel fatto che, giusta le deliberazioni a suo tempo adottate dalla Commissione permanente dell'agricoltura e alimentazione del Senato, viene superata ogni distinzione fra denominazione di origine e denominazione di provenienza, distinzione riconosciuta ormai non necessaria e fonte soltanto di confusione e di possibili equivoci.

Vi è poi un altro elemento molto importante di differenziazione tra i due progetti: viene completamente eliminato dal concetto della denominazione di origine dei mosti e dei vini il requisito di dover essere causa determinante della vendita dei prodotti che designano. Questo concetto secondo cui per esistere come denominazione di origine, quella geografica o il nome con tale qualificazione, devono essere causa determinante della vendita, è superato. Appare ai primordi della storia della disciplina delle denominazioni di origine in Francia, per essere subito abbandonato a causa dei gravi inconvenienti derivanti dalla sua applicazione. Ad esempio: ammesso questo concetto e vietata la vendita di un prodotto con falsa denominazione di origine, si può anche interpretare la limitazione nel senso che se un consumatore compra presso un rivenditore un vino con una indicazione di origine falsa, per condannare il rivenditore è necessario dimostrare che l'uso della stessa è stato realmente causa determinante della vendita del prodotto, indagine questa quanto mai difficile e assolutamente superflua. La indicazione di origine

esiste non appena un mosto e un vino assumono nome geografico o una denominazione geograficamente qualificata.

Questo criterio già posto in luce nella convenzione di Madrid è stato inserito nel progetto che esclude qualsiasi riferimento alla « causa della vendita ». Del resto tutto questo non sfuggì all'acuta comprensione del senatore Carelli il quale, nella sua relazione al vecchio progetto, testualmente precisa come la frase: « che per la notorietà assunta sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano » non deve essere intesa come caratteristica essenziale per la esistenza di una denominazione di origine, ma causa del riconoscimento della opportunità di regolamentarne l'uso con un disciplinare e preventivo controllo.

Ciò conferma l'indispensabilità di eliminare ogni condizione di questo genere in sede di definizione generale ed anche nei titoli successivi nei quali si esamina la maggior disciplina particolare cui possono essere soggette le denominazioni di origine.

Queste ultime vengono disciplinate dal Governo che, ad un certo momento, giudica se una più restrittiva disciplina si imponga o meno per una determinata denominazione di origine: e ciò in relazione al gioco di molteplici fattori.

L'introduzione del concetto limitativo in questione sarebbe inoltre pericolosissima in campo internazionale dove, negando che una determinata denominazione geografica vinicola italiana « per la rinomanza assunta » possa essere nel territorio straniero causa determinante della vendita, potrebbe venire rifiutata a questa nostra denominazione la estensione delle difese praticate a tutela delle denominazioni di origine nazionali.

Sul terzo e sul quarto comma dell'articolo 1 non è il caso di soffermarci: si tratta di disposizioni già previste nel vecchio disegno di legge, affinate per la trascorsa esperienza, integrate in relazione ad una nuova constatata necessità (ben nota è la vertenza giudiziaria sul Tocai friulano per quanto si riferisce ai nomi dei vitigni, contenenti indicazioni geografiche — punto I del quarto

comma) ed estese, come è logico, a tutte le denominazioni di origine.

Veniamo quindi ad esaminare il fondamentale contenuto dell'articolo 2.

Nel secondo comma dell'articolo 1, in linea generale si dice che il mosto e il vino, per avvalersi della denominazione di origine propria della zona enologica, devono derivare da uve prodotte da vigneti della stessa.

Una specificazione occorre, perchè il mosto e il vino non sono mai semplicemente il prodotto della pigiatura dell'uva. Per ottenerli vengono sempre aggiunti prodotti enologici permessi, la cui origine normalmente non ha nulla a che fare con la zona enologica di produzione. Quando si tratta poi di vini speciali, queste aggiunte possono essere imponenti: per esempio di alcoole o di acquavite o di sostanze aromatiche.

Vi è poi la questione dei correttivi con impiego di mosti, concentrati e vini da taglio che di anno in anno possono necessariamente essere praticati per mantenere le variazioni del tipo entro limiti ristretti.

I francesi risolvono questo problema consentendo l'impiego, nella preparazione dei vini a denominazione di origine controllata, di sensibili quantitativi di saccarosio.

Certamente è questo un sistema tecnico ottimo, ma esso deve essere abbandonato dinanzi alla necessità economica di tutelare il livello dei prezzi dei prodotti della vite contro le influenze deprimenti del basso prezzo del saccarosio. Sarebbe un ingiusto privilegio consentire, contro l'interesse dei produttori dei vini da taglio, una pratica simile per i vini che certamente sono i blasonati della produzione italiana pur nella diversa stratificazione qualitativa che può andare, per gradi, dal livello di un Lambrusco di Sorbara a quello di un vecchio Barolo.

Qualunque sia il grado di questa diversa nobiltà, è certo che vale il detto « noblesse oblige » secondo cui per i vini a denominazione di origine non devono essere sancite norme di maggior larghezza, ma di maggior restrizione.

Più idonea d'altra parte a snaturare l'origine territoriale di un determinato prodotto vinicolo è l'aggiunta di zucchero di barba-

bietola che non quella di un buon vino, estraneo alla zona, ma pur sempre vino!

Essendo innegata ed innegabile la necessità della correzione e dovendo essere scartato il ricorso allo zucchero, il taglio correttivo è dunque indispensabile. Negarlo significherebbe creare una rivoluzione e porre soprattutto l'enologia italiana in condizione di inferiorità non solo per i vini a denominazione di origine, ma anche per quelli da taglio. I puristi devono rendersi conto di questa necessità che il vecchio progetto riconosceva implicitamente e a cui noi abbiamo voluto dare una sanzione esplicita, consci tra l'altro del fatto che uno degli ostacoli principali al vecchio progetto è derivato dalla opposizione delle zone meridionali produttrici di vini da taglio. *Naturalmente si deve trattare di tagli correttivi e non di sostanziali snaturamenti.* Circa la loro misura è fatta riferimento agli usi locali, nè altro può farsi per le denominazioni di origine non oggetto di specifica disciplina.

Si noti però che per le denominazioni di origine più importanti anche la questione dei tagli correttivi viene affidata ad una disciplina più chiara, netta e pensata, di quella che può essere scaturita dall'uso, come più avanti vedremo.

In questo articolo non è stata ripresa la seconda parte della definizione della denominazione di origine di Lisbona che accetta come tale anche quella dei prodotti le cui caratteristiche dipendono principalmente dai fattori umani della zona geografica di produzione (cioè non già dalle condizioni di terreno, clima, esposizioni, ecc., ma da una tradizione di produzione concretantesi in una particolare capacità di diligenza dei produttori del luogo nella preparazione del prodotto). E questo, ad esempio, il caso della denominazione di origine « Vermouth di Chambéry » da lunghi anni disciplinata in Francia. Questo prodotto è un vino aromatizzato preparato a Chambéry in base ad una secolare consuetudine, con vino, alcoole e sostanze aromatiche non provenienti dalla zona.

Per prodotti meno legati del vino nelle loro caratteristiche, alla natura del suolo ed

al clima, è giusto sia riservato il nome della località di produzione, poichè non v'è ragione che altri usino il nome di una zona cui sono estranei e non sia riservata invece ai produttori locali l'utilizzazione della rinomanza creata con il proprio lavoro. Nel settore dei vini questa situazione, normale per tutti i prodotti di trasformazione più propriamente industriale, si è però considerata in possibile contrasto con l'interesse dei vitivinicoli locali all'uso del nome del luogo per il vino ottenuto dalle uve del luogo. Si è ritenuto dunque che in materia vinicola l'elemento « valore umano proprio del luogo » debba restare subordinato alla influenza dello ambiente « terreno » e dell'ambiente « clima ».

Se in qualche caso eccezionalissimo, come in quello del vermouth di Torino, una deroga potrà ammettersi, sarà bene che vi si provveda con una legge speciale.

Occorre poi sottolineare gli usi tradizionali di produzione, primordiali elementi creatori delle denominazioni di origine. In proposito sia nel 1° comma di questo articolo che altrove, ci si è discostati leggermente dalla dizione dell'articolo 2 del disegno di legge precedente riferentesi ad usi « locali », « leali e costanti ed utili », per accogliere invece i più semplici concetti dell'articolo 9 dello stesso vecchio progetto. Mentre si sono sottolineati i concetti della località e della costanza, la qualificazione « leali » si è soppressa perchè certamente darebbe adito a controversie e non finire, non soltanto nella parte disciplinata dal primo titolo della legge, ma anche nelle fasi successive dell'intervento statale per le denominazioni più importanti. Infatti la lealtà è un concetto molto elastico ed è pericoloso, oltrechè del tutto inusitato, introdurlo in una disposizione di legge; inoltre, ammesso per la parola « leale » il normale significato, potrebbe anche dirsi che, per esempio, l'uso locale inteso all'allargamento dell'impiego di un nome geografico alle zone più vicine, inizialmente può anche non essere stato leale. Tuttavia è certo che una pratica lunga, continua, pubblica e generalizzata, sia essa leale o no al suo sorgere, nella realtà crea uno stato di fatto non ripudiabile. E questo è tanto più comprensibile in

quanto la legge non deve affatto risalire il fiume della storia per tutelare gli interessi dei viticoltori di una determinata zona contro gli interessi di quelli di un'altra che produce vini di qualità analoghe, ma deve invece mettere gli uni e gli altri nella condizione di migliorare le caratteristiche tecniche della propria produzione senza essere ostacolati dalla nuova concorrenza sleale di terzi che pongano in circolazione, sotto la stessa denominazione di origine, vini non aventi le stesse caratteristiche di bontà.

Si è pure abbandonato il concetto che questo uso deve essere « utile » per conferire al vino le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la determinazione presso i consumatori. Sia o no utile, se l'uso esiste in questa fase generale esso caratterizza la denominazione. Non è di certo concepibile dire che la denominazione non esiste se l'uso della stessa non è utile.

Il Governo, quando dovrà sceverare tra le denominazioni di origine quelle più importanti per assoggettarle alle disposizioni dei titoli successivi della legge, sentiti i consigli tecnici del Comitato nazionale all'uopo proposto, le istanze delle categorie interessate, eccetera, potrà modificare la situazione di fatto in base a questo concetto di opportunità ai fini delle caratteristiche qualitative del prodotto, naturalmente nei limiti in cui esse possono essere apprezzate in relazione alle possibilità di acquisto del consumatore, alla massa di produzione del vino, ai suoi caratteri generali, alla possibilità di miglioramento, eccetera.

Ovvia, poi, tanto da non richiedere commenti, la introduzione del concetto della esclusione di parti della zona geografica della zona enologica in conseguenza di uso ultraventennale. In altri termini, a seguito del lunghissimo non uso del diritto di produrre e di commerciare vino con uso della denominazione di origine, un determinato territorio, che pure giace nell'ambito geografico cui la denominazione si riferisce, deve naturalmente perdere il diritto a produrre vini i quali vadano sotto quella denominazione di origine. Evidentemente se l'interesse a questo uso non si manifesta, ciò significa che in quel

territorio, pur essendo esso parte della zona geografica, le condizioni di ambiente, sono tali da non permettere la produzione di un vino avente le caratteristiche consuetudinarie normali di quello venduto sotto quel determinato nome; ed è bene che di ciò si prenda atto anche in questa prima fase della tutela per evitare i danni che potrebbero, in un secondo tempo, derivare dalla improvvisa attività di nuovi viticoltori che, insediati in zone non idonee possono screditare vini già affermati, vendendo sotto le relative denominazioni, partite di qualità scadente.

Si noti che in questo titolo si pone l'accento sul luogo di produzione dell'uva: un'uva barbera d'Asti trasportata a Milano e quivi elaborata dà luogo ad un barbera d'Asti. Siamo ancora in un campo generale nel quale, per manifesta impossibilità, la legge non si occupa del sistema di produzione e del luogo della vinificazione. Nei titoli successivi, per le denominazioni di origine che saranno considerate più importanti dal punto di vista generale e degne quindi di una più rigida disciplina, queste considerazioni verranno introdotte. Si noti che per giungere ad introdurre in linea generale queste considerazioni, si dovrebbe, per forza di cose, sancire ad esempio la esclusione dell'impiego della denominazione del prodotto ottenuto dalle uve locali, ma non con i sistemi tradizionali di produzione. Accadrebbe pertanto che se, ad esempio, nella zona di Lussimpiccolo ad un certo momento è generalizzata la coltivazione di uve rosse vinificate poi con il sistema del governo alla toscana per dare un vino da pasto rosso frizzante, ed una minoranza di produttori invece coltiva uve bianche e le impiega per la preparazione di un vino da tavola attraverso un sistema di vinificazione normale, si dovrebbe giungere ad affermare che è illecito per questi ultimi vendere il proprio vino con il riferimento geografico di Lussimpiccolo.

Si è invece creduto di dover consentire, attraverso l'uso, la formazione di nuovi tipi di vino a denominazione di origine anche nelle zone enologiche già esistenti, e di rispettare, per tutti coloro che ottengono mosti e vini da uve prodotte in un determinato ambito

territoriale il diritto di fregiarli del nome della zona o di un nome geografico che ad essa si riferisca. Per le ragioni di carattere generale prima espresse, può anche darsi che si debba giungere, ad un certo momento, a sacrificare questo concetto sull'altare della buona produzione, sull'altare della difesa specifica di una determinata denominazione che, per uso generalizzato della massima parte dei produttori, ha assunto un particolare significato e copre un prodotto merceologico avente caratteristiche particolari.

E soltanto però in relazione alla esistenza di norme speciali che impongono un sacrificio della libertà dei singoli nell'interesse comune che, il sacrificio medesimo può essere chiesto come è previsto nei titoli successivi.

Questi concetti nel disegno di legge precedente non erano espressi, essenzialmente perchè l'ambito di applicazione del vecchio progetto era diverso da quello dell'attuale: esso si riferiva al campo più specificato delle denominazioni di origine a disciplina speciale.

Veniamo ora all'articolo 3 nel quale si definisce la zona enologica di cui si parla negli articoli 1 e 2, corrispondente al territorio in cui devono essere prodotte le uve che stanno alla base del mosto e del vino a denominazione di origine.

Per definire la zona enologica si ricorre al normale concetto della zona geografica che costituisce la denominazione o che è in essa richiamata. Si accoglie però come criterio generale quello di ampliarla con la integrazione dei territori vicini in cui, da oltre un ventennio, si produce mosto o vino avente caratteristiche fisico-chimico-organolettiche analoghe a quelle della zona geografica e lo si commercia, con uso generalizzato, con la denominazione di origine. È qui ripresa sostanzialmente la disposizione già introdotta nel disegno di legge governativo all'articolo 9, secondo comma. Per quelle ragioni di elasticità e di semplicità a cui si è fatto riferimento all'inizio, e tenuto conto che qui siamo ancora nel campo generale dell'uso delle denominazioni geografiche, mentre si è accettato il criterio del ventennio di uso per l'allargamento, ci si è limitati a prescrivere che il vino deve essere venduto con uso generaliz-

zato con la denominazione di origine ed avere le caratteristiche fisico-chimico-organolettiche analoghe a quelle della zona geografica. Non si è ritenuto di entrare in maggiori particolari per ragioni evidenti.

Come si potrà ottenere, in queste zone, un vino che abbia caratteristiche analoghe a quello della zona geografica? Evidentemente si dovrà fare ricorso a vitigni, a sistemi di coltivazione dei vigneti, a sistemi di enologia, analoghi a quelli della zona geografica; si è ritenuto però di non introdurre esplicitamente questo concetto ritenendosi preferibile il riferimento al fine raggiunto e confermato nel corso del tempo perchè ogni maggiore specificazione potrebbe dar luogo ad infinite contestazioni sull'analogia o non analogia della composizione geologica di un determinato territorio, del clima, della esposizione, eccetera, con le stesse caratteristiche di un territorio vicino.

Nell'articolo 9 del vecchio disegno di legge si trovano prescrizioni che vanno al di là della indicazione accolta nell'articolo 3: cioè ad un certo momento si parla di un sistema attraverso il quale si giunge ad una distinzione per il prodotto della zona geografica e quello di queste zone nuove. Tale materia viene regolata nei titoli successivi quando si accenna non più alle denominazioni di origine in genere, ma a quelle denominazioni specifiche che, in relazione alla loro maggiore importanza, possono essere oggetto di una regolamentazione speciale. Si noterà poi che in questo disegno di legge ci si riferisce a « territori vicini » e non a territori limitrofi. In questo campo si deve far luogo al riconoscimento della consuetudine. Se per consuetudine ventennale in una zona vicina, con uso generalizzato, si è posto in commercio con la denominazione di origine un vino avente caratteristiche organolettiche corrispondenti, il cavillare sul fatto che si tratti o non di una zona limitrofa è questione che può interessare un gruppo di produttori locali in contrasto di interessi con altri. Evidentemente ciò non ha però alcun valore ai fini dell'interesse nazionale, anzi può contrastare con la opportunità di non avere un eccessivo frazionamento di denominazioni.

È chiaro, infatti, che, prescindendo da ogni effetto transitorio, la esclusione di una determinata zona dove il vino è purtuttavia buono, non può portare ad altro risultato che alla creazione di una nuova denominazione di origine con la quale quel vino continuerà ad andare sul mercato e ad essere apprezzato. Siamo convinti che mentre va spinta la creazione di denominazioni e sottodenominazioni di origine per le qualità eccelse e per produzioni molto limitate destinate ad una eletta schiera di consumatori e di intenditori, ogni differenziazione di denominazioni nello ambito di una produzione avente caratteri omogenei di qualità va combattuta perchè contraria non solo all'interesse nazionale, ma in definitiva a quello stesso dei viticoltori delle zone geografiche i quali spesso non se ne rendono conto, lasciandosi trascinare in contrasti e lotte senza fine.

Oggi specialmente, con le nuove possibilità offerte dal Mercato Comune ogni frazionamento di questo genere è particolarmente dannoso non solo perchè rende molto più difficile mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto nelle diverse annate, ma anche perchè impedisce di poter disporre del vino in congrui quantitativi, premessa indispensabile per una possibile propaganda su vasta scala. La via da seguire è quindi assai diversa; si devono mantenere le denominazioni di origine già accreditate per larghi quantitativi ottenuti da vaste zone di produzione; si deve operare con gli strumenti offerti dal disegno qui proposto per migliorare gli standard produttivi di queste e quindi isolare nell'interno di esse, zone limitate, capaci di dare qualità più pregiate da commerciarci con denominazioni aggiuntive conferenti particolare prestigio; si devono emanare norme relative a queste sotto denominazioni e che tutelino una qualità sommamente pregiata, capace di consentire agli interessati di ottenere, sulla base dell'affermazione già esistente della denominazione generale, un premio di apprezzamento che compensi le maggiori spese necessarie ad ottenere questa qualità.

In sostanza questi primi 3 articoli sostituiscono il primo articolo e la prima metà del secondo, ed una parte degli articoli 9 e 15 del

vecchio progetto, senza snaturarne lo scopo e la sostanza più essenziale, ma allargandone la portata in una sfera di più ampio respiro e di più chiara semplicità.

Veniamo ora all'articolo 4. Esso comprende norme che non hanno il parallelo nel vecchio disegno di legge proprio perchè questo non si curava delle denominazioni di origine soggette a particolare disciplina.

Per sostanziare un minimo di disciplina generale si è ritenuto necessario di invertire quanto meno l'ordine della prova. Oggi infatti, ad esempio, un acquirente che riceva da un venditore un vino con la qualifica di Chianti, qualora resti insoddisfatto deve egli stesso dimostrare che cosa si intenda per Chianti allo stato attuale delle cose e dei fatti, e che il prodotto fornitogli non è tale.

Tutto ciò, era già stato commentato acutamente nella relazione del senatore Carelli al vecchio disegno di legge. Di conseguenza si è ritenuto opportuno e necessario affermare che chiunque vende mosti e vini a denominazione di origine non soggetti a specifica disciplina, è tenuto comunque a dimostrare al Magistrato di aver vinificato uve della zona enologica cui la denominazione compete o di aver acquistato da terzi, mosti e vini con la denominazione di origine, e ciò entro limiti quantitativi corrispondenti alle consuetudini di produzione nella zona enologica stessa.

Evidentemente non ad altri che al Magistrato, in questo primo livello di disciplina può essere commesso il determinare quali siano le pratiche produttive costanti e generalizzate, statuenti i confini della zona enologica nei confronti di quella geografica, e le pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione in relazione alla quale può essere costituito il rapporto tra l'uva vinificata e il mosto e il vino acquistati, e il prodotto finito e venduto con la denominazione di origine.

Nella stesura delle norme relative alle sanzioni penali abbiamo voluto attenerci ad un criterio di equanime misura, rapportata all'obbiettiva valutazione delle singole infrazioni. L'entità delle pene non potrà certo apparire eccessiva se consideriamo che il settore in oggetto necessita di una efficace tu-

tela e di certo non soltanto sotto il profilo tecnico. Inoltre, siccome ogni precetto penale ha per obbiettivo la prevenzione dei reati, non v'è dubbio che tanto maggiore sarà la sua efficacia sotto questo particolare aspetto, quanto più la sanzione, nei limiti di una ragionevole proporzione, potrà considerarsi idonea allo scopo.

Veniamo quindi all'ultimo articolo di questo primo titolo, un articolo di coordinamento con le disposizioni internazionali e che non richiede particolari spiegazioni.

Esso enuncia che le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano alle denominazioni di origine straniera usate per molti vini soltanto in caso di reciprocità; questo ricorso alla reciprocità ci pare assolutamente necessario. Il secondo principio posto dall'articolo 5 è che una volta sanzionata la reciprocità e quindi ammessa la denominazione di origine vinicola straniera a tutela del nostro Paese, essa compete soltanto ai prodotti provenienti direttamente dal Paese cui la denominazione appartiene.

Questa imposizione della provenienza diretta è indispensabile per evitare che attraverso successivi passaggi possano avvenire manipolazioni e frodi non controllabili e non controllate, le quali da un lato danneggerebbero la denominazione straniera e dall'altro il consumatore italiano. Inoltre per godere dell'uso della denominazione di origine in Italia, il mosto e il vino devono avere diritto, al momento in cui vengono esportati, alla stessa denominazione in base alla legge del Paese di origine.

Naturalmente questo non significa che, sempre sulla base della reciprocità, non possa essere estesa a determinate importanti denominazioni straniere la maggior tutela concessa a determinate denominazioni di origine vinicola italiane in base alle disposizioni dei titoli successivi.

* * *

Disciplinata la questione in linea generale con il titolo I, il disegno di legge passa ad affrontare il problema di un controllo più profondo e soddisfacente da realizzarsi con l'intervento dello Stato. Nascono così le

denominazioni d'origine « controllate »; si è scelto questo nome perchè già accettato da molti decenni in Francia ed in quanto il suo significato, pur esplicito, è quindi conosciuto in tutto il mondo. Ci sembra indispensabile che, al pari della Francia, anche l'Italia abbia delle denominazioni controllate.

Si ritiene pertanto necessario abbandonare le nomenclature proposte nel vecchio disegno di legge, di definire questa denominazione « riservata » perchè quella di origine è sempre *riservata* soltanto ai prodotti aventi diritto ad usarla; e quindi tale qualifica non rende affatto l'idea di una denominazione di origine il cui uso sia soggetto ad un più particolare sistema di controllo da parte dello Stato.

Si è conservato il criterio secondo cui in questa materia si deve provvedere con decreti, ma si è ricorso al sistema dei decreti legislativi o leggi delegate da emanarsi entro un certo periodo di tempo e secondo determinate direttive come la Costituzione stabilisce, sembrando questo un sistema migliore, soprattutto per essere più definitivo del decreto a carattere amministrativo, largamente soggetto ad impugnativa. Con tali decreti si delimita la zona enologica e si stabiliscono le condizioni di produzione, le caratteristiche del prodotto, le modalità di uso della denominazione: tutto ciò recependo gli usi locali generalizzati nei limiti in cui saranno ritenuti *utili* a migliorare l'affermazione sul mercato del prodotto a denominazione di origine controllata in ossequio ad un concetto già accolto meno esplicitamente nel precedente disegno di legge. Inoltre sono prescritte registrazioni di carico e scarico ed altre eventuali formalità per il controllo della distribuzione del prodotto.

Siamo dunque in perfetto parallelo, salvo diverse formulazioni e maggiori approfondimenti, con quanto previsto nel vecchio progetto, sia in questo articolo che nel successivo (articolo 7). Si noti che in quest'ultimo il concetto dell'inserimento nelle zone enologiche dei territori già in esse compresi coi decreti di esecuzione della vecchia legge del 10 luglio 1930, n. 1163, è recepito senza temperamenti: la possibilità di rettifiche

aventi lo scopo di escludere parte dei territori già ammessi con tali decreti viene senz'altro eliminata, ritenendosi che dopo oltre cinque lustri tali decreti debbano considerarsi un fatto compiuto.

È lasciata naturalmente al Governo la valutazione dell'opportunità di ulteriori allargamenti con riconoscimento di consuetudini ventennali eventualmente formatesi.

Altro elemento di differenziazione è quello della distinzione fra il prodotto delle zone aggiunte, quando esistono, e quello della zona geografica. Questa distinzione, imposta nel vecchio disegno di legge, diviene qui prescritta in linea di massima, lasciando facoltà al Governo di non attuarla quando non parrà necessaria (potrà sembrare tale per la sostanziale unità qualitativa dei prodotti e perchè non richiesta) (1). Inoltre è prescritto che tale distinzione avvenga specificamente mediante la concessione del qualificativo « classico » ai prodotti dei territori geografici. E questo in base al concetto già espresso dalla necessità nazionale di tutelare la sostanziale unicità delle denominazioni, evitandone il frazionamento che, quando diviene obbligatorio, si traduce in una vera e propria distruzione della denominazione e sua sostituzione con altre diverse, ognuna autonoma, con quei danni inevitabili cui abbiamo fatto cenno in precedenza.

Si è ritenuto in questo, superando le diafrasi scatenate tra i vari interessi in contrasto, di adottare questa soluzione non soltanto logica ed onesta, ma più volte ufficialmente suggerita da tutte le organizzazioni nazionali del settore. Il concetto generale seguito è che, sul ceppo di una denominazione unica, è consentito elevarsi ai prodotti migliori che, pur restandone a far parte se hanno caratteristiche di maggior pregio, conseguono la facoltà di distinguersi dagli altri con qualificazioni aggiuntive, geografiche se la loro miglior qualità è basata sulle migliori caratteristiche naturali di una sottozona, non geografiche se questo elemento non sussiste.

(1) Solo per il Chianti, data la situazione « storica », questa soluzione si è mantenuta in senso tassativo.

Nell'articolo 8 si stabilisce come chiunque abbia interesse possa chiedere che una determinata denominazione sia oggetto di controllo; si è ritenuto indispensabile eliminare la prescrizione del precedente disegno di legge richiedente la presentazione della domanda da almeno cinque produttori, e per denominazioni « di notoria importanza da almeno dieci anni ».

È sembrato che tali limitazioni fossero completamente ingiustificate in linea di principio poichè, se la denominazione esiste ed è importante, non si vede perchè debba attendere dieci anni ad essere tutelata e perchè non basti la richiesta di un solo produttore. D'altra parte l'elemento della « notoria importanza » è assolutamente soggettivo. A nulla varrebbe poi introdurre e l'uno e l'altro concetto in quanto il Governo deve poter procedere di iniziativa; infatti la disciplina, come già abbiamo sottolineato, non ha e non vuole avere se non marginalmente fini privatistici, ed il decreto di controllo, per ragioni di carattere pubblico, può anche essere imposto ad una totalità di produttori agricoli ed industriali indipendentemente dalla loro richiesta. Ciò considerato, si è chiaramente sancito che questo potere d'iniziativa spetta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio, e non già al Comitato nazionale, come stabilito dall'articolo 7 ultimo comma del progetto governativo. Il Comitato nazionale è un organo tecnico ad alto livello, ma ad esso deve essere conservato un carattere consultivo non vincolante perchè tutta questa materia ha determinata rilevanza sotto l'aspetto della politica economica.

Nel successivo articolo 9 si ripetono le norme procedurali per la pubblica inchiesta precedente l'emaneazione del decreto di controllo, da un lato snellite, e dall'altro approfondite, prescrivendosi una più larga pubblicità e la consultazione degli Ispettorati agrari e delle Camere di commercio competenti per territorio.

L'articolo 10 conclude che la denominazione controllata non si può usare se non in conformità delle norme del decreto di con-

trollo; esso contiene inoltre norme varie, volte a reprimere eventuali abusi, a regolare il periodo transitorio, a coordinare le norme degli articoli precedenti con le legislazioni straniere in base al già affermato principio di una onesta reciprocità.

Col successivo articolo 11, primo comma, la disciplina generale della denominazione di origine controllata si completa: si sottolinea in modo particolare essere espressamente previsto che il quantitativo di uva giustificante ogni ettolitro di vino a denominazione di origine controllata potrà aumentare nel tempo. Attraverso questo strumento di gradualità si conta di poter riportare senza scosse allo strettamente necessario il taglio correttivo che oggi, per talune denominazioni, ha raggiunto livelli certamente eccessivi, e per poter successivamente anche giungere alla completa eliminazione dei torchiati nella preparazione del prodotto. Il secondo comma dello stesso articolo, ed i successivi articoli 12, 13 e 14, stabiliscono una procedura di controllo più accentuata da adottarsi ogni qualvolta sarà possibile, ed in proposito facciamo voti che a ciò si possa giungere nella maggioranza dei casi. Questa procedura di controllo prevede la formazione di albi comunali dei vigneti della denominazione di origine, la denuncia annuale della produzione e la istituzione di regolari registri di carico e scarico obbligatori per tutti.

Si è ritenuto per ora prematuro estendere obbligatoriamente questo sistema a tutte le denominazioni di origine controllate, anche perchè un adeguato controllo può essere realizzato al di fuori di tale procedura se i servizi della repressione frodi sono abbastanza attivi. La soddisfacente applicazione delle già citate leggi sulle denominazioni « Marsala » e « Moscato di Pantelleria » lo ha finora confermato con sufficiente chiarezza.

D'altra parte, quando verranno introdotti per tutte le uve, la denuncia obbligatoria per le superfici e per la produzione, e il documento di accompagnamento ritenuti indispensabili e proposti dalle organizzazioni viticole dei 6 Paesi della C.E.E., queste nuove formalità saranno in correlazione alle disposizioni della presente legge e consentiranno

di realizzare il sistema previsto negli articoli 11 (secondo comma), 12, 13 e 14 per tutte le denominazioni, sia quelle disciplinate al titolo I, quanto quelle di questo titolo e del successivo.

* * *

La disciplina prevista per le denominazioni di origine controllate al titolo II, praticamente corrisponde a quella francese, anche se questa non si può considerare del tutto perfetta. Per ottenere ciò, almeno sul piano teorico, è necessario collegare rigidamente il prodotto che giunge al consumatore con l'uva denunciata alla produzione nella zona enologica. È evidente che in effetti in questa materia è sempre questione di limite in quanto ogni perfezionamento di disciplina costa, ed occorre realizzare un saggio equilibrio tra oneri e risultati. Tutti noi siamo certi che sottoponendo a vigilanza fiscale permanente la vinificazione e la circolazione del vino come avviene negli Stati Uniti d'America e vincolando la sua vendita al consumatore mediante l'imbottigliamento obbligatorio come avviene da noi per i vini aromatizzati, troncheremmo radicalmente ogni possibilità di frode, sia nel campo delle denominazioni d'origine che in altri. Ma è evidente che in realtà una simile disciplina finirebbe per creare danni superiori ai benefici che ne potrebbero derivare. In base a tali considerazioni, riteniamo pertanto estrema impossibile l'applicazione di un tale sistema se non a una minoranza di denominazioni di notevole valore ed in situazione del tutto particolare.

Abbiamo quindi previsto nel titolo III la applicazione di questo sistema, all'incirca quello che il precedente progetto governativo riferiva a tutte le denominazioni disciplinate, alle denominazioni di origine controllata già soggette alla disciplina piena prevista negli articoli 11 (secondo comma), 12, 13 e 14, a condizione che il prodotto sia di particolare pregio (questa regolamentazione costituisce una distinzione e implica oneri maggiori anche per la pubblica autorità e non può quindi essere concessa a chiunque la chieda) e che la disciplina conseguente venga richiesta

dalla maggioranza dei produttori rappresentanti pure quella dell'ettarato iscritto negli albi. Alle denominazioni così disciplinate è conferito l'uso esclusivo della qualifica « denominazione di origine garantita » e « vino di qualità superiore a denominazione di origine garantita ». La caratteristica consiste nella vendita obbligatoria al consumatore in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, sigillati con contrassegno statale di garanzia.

Il sistema proposto differisce leggermente da quanto era previsto dal vecchio disegno di legge, poichè i contrassegni sono stampati dal Poligrafico dello Stato per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da esso distribuiti per mezzo dei Comuni che tengono gli albi dei vigneti, e non tramite il Comitato nazionale ed i Consorzi degli interessati. Si è voluto, per le ragioni a suo tempo esposte, che questa disciplina resti nettamente nell'ambito della pubblica amministrazione.

* * *

Eccoci infine al titolo finale che prevede anzitutto, come nel vecchio progetto governativo, l'istituzione di un Comitato nazionale di cui si è però sottolineato il carattere consultivo e di organo delegato di accertamenti e di studio in materia di denominazioni di origine vitivinicole.

La composizione proposta è sostanzialmente invariata, salvo l'intento di riequilibrarla e di limitare al massimo il numero dei componenti.

Si è poi sottolineato nell'articolo 19 il pieno carattere pubblico del Comitato stabilendo che il suo finanziamento deve far carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in quanto non lo si può far dipendere dal gettito piuttosto aleatorio delle vendite dei contrassegni di Stato previsti per le denominazioni garantite. Nell'articolo 20 si riprende il concetto, già espresso nel vecchio progetto, di una possibile partecipazione dei consorzi riconosciuti dagli interessati alla repressione delle frodi in veste di collaboratori dei poteri pubblici, escludendo il finanziamento obbligatorio. Le ragioni sono indicate nel commento gene-

rale della legge: in Francia questi consorzi non sono previsti e si ritiene che essi possano collaborare al rispetto di una disciplina avente carattere ed interesse eminentemente pubblici, ma non debbono in alcun modo uscire dalla sfera di una sostanziale volontarietà.

Con l'articolo 23 si rende applicabile la legge anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia, facendo tesoro di una proposta avanzata dal senatore Carelli in occasione della discussione del vecchio progetto. La limitazione introdotta alle acquaviti di vino e vinaccia

sembra ovvia, dato l'ambito generale di applicazione della legge progettata. Segue la disposizione dell'articolo 24 circa l'applicazione della legge affidata alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dell'industria e del commercio.

A conclusione, l'articolo 25 fissa le caratteristiche e le modalità di applicazione delle pene accessorie conseguenti all'erogazione delle sanzioni previste in taluni articoli che precedono (articoli 4, 10, 14 e 17).

Norme speciali per la emanazione del regolamento di applicazione e per l'entrata in vigore, non sono state ritenute necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DEFINIZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI E
DISCIPLINA GENERALE DEL SUO IM-
PIEGO

Art. 1.

I nomi geografici e le denominazioni non geografiche completate con indicazioni geografiche, usati per contraddistinguere un mosto o un vino, costituiscono « denominazione d'origine » di questo mosto o di questo vino.

Il loro uso, nel commercio dei mosti e dei vini, comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di spedizione o di trasporto, od altra qualsiasi carta di commercio o mezzo pubblicitario, salva l'esistenza di una più particolare disciplina derivante dalla applicazione della presente legge o di leggi precedenti, costituisce dichiarazione che quel mosto o quel vino derivano da uve prodotte da vigneti della zona enologica corrispondente alla zona geografica di cui è usato il nome, o alla quale è fatto in qualsiasi modo riferimento; e questo anche se il reale diverso luogo di produzione è chiaramente indicato.

Ai fini del comma precedente si considera impiego di una denominazione di origine vinicola anche l'uso:

- a) di sue deformazioni od imitazioni;
- b) suo o di sue deformazioni od imitazioni anche in locuzioni come « uso » « tipo », « gusto », « sistema » e simili;
- c) suo o di sue deformazioni od imitazioni anche come nome di ditte, cantine, fattorie, e similari;
- d) di indicazioni, illustrazioni o segni che possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto derivi da una zona enologica o geografica.

Non si considera invece impiego di denominazione d'origine ai fini del precedente secondo comma l'uso:

1) del nome di un vitigno avente un riferimento geografico per il mosto ed il vino derivanti dall'uva da esso prodotta, a condizione che la effettiva zona di produzione della stessa sia chiaramente indicata in modo da evitare ogni possibile equivoco sulla effettiva origine del prodotto;

2) delle denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che:

a) i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta, o ragione sociale, del produttore, commerciante od imbottigliatore;

b) risulti inoltre ben evidente trattarsi soltanto di un indirizzo e non di una indicazione di origine del mosto o del vino.

Art. 2.

Salve diverse disposizioni delle norme richiamate al secondo comma precedente, si considerano derivanti da uve prodotte nella zona enologica, anche i mosti ed i vini che abbiano ricevuto aggiunte correttive di uve prodotte fuori zona, di mosti e vini da esse derivanti e l'aggiunta legittima di sostanze diverse dall'uva, dal mosto e dal vino, di qualsiasi provenienza. Ciò nei limiti stabiliti dalle pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione.

Art. 3.

La « zona enologica » di cui agli articoli precedenti, è costituita anzitutto dai territori cui effettivamente compete l'indicazione geografica corrispondente, con esclusione di quelli nei quali da oltre un ventennio non

si produce e non si commercia mosto o vino con uso generalizzato della denominazione di origine.

È costituita inoltre dai territori vicini in cui da oltre un ventennio si produce mosto o vino avente caratteristiche fisico-chimico-organolettiche analoghe a quelle della zona geografica, e lo si commercia con uso generalizzato con la denominazione d'origine.

Art. 4.

Chiunque usa una denominazione di origine per un mosto o un vino che vende o detiene per la vendita, salvi i maggiori oneri che gli siano imposti da altre disposizioni, se chiamato in giudizio dall'acquirente o dagli Organi preposti al Servizio repressione frodi, è tenuto a provare al Magistrato:

- a) di avere vinificato uve della « zona enologica » cui la denominazione compete;
- b) di avere acquistato da terzi mosti o vini con la denominazione di origine.

La prova predetta deve essere fornita per quantitativi equivalenti a quelli venduti, tenuto conto delle pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione.

Chiunque, essendovi tenuto, non fornisce la predetta prova, è punito con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di vino o mosto detenuto o venduto.

Art. 5.

Il precedente articolo si applica pure per le denominazioni di origine straniere usate per mosti e vini, soltanto in caso di reciprocità.

In tal caso la denominazione di origine straniera può essere usata soltanto per mosti e vini provenienti direttamente dal Paese cui essa appartiene e che in esso avevano diritto a fregiarsene.

TITOLO II

DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ed emanati e con l'approvazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio, saranno delimitate le zone enologiche dei mosti e dei vini italiani a denominazione di origine per cui più necessaria sarà ritenuta una tutela ed una disciplina.

Coi predetti decreti, oltre alle condizioni di zona saranno determinate:

a) le condizioni di produzione (vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, sistemi di preparazione, pratiche correttive consentite e loro limite);

b) le caratteristiche chimiche fisiche ed organolettiche richieste sia in genere che per la vendita al dettagliante o al consumatore o per l'esportazione ed eventuali norme circa le confezioni per la vendita al dettagliante ed al consumatore;

c) disposizioni circa le modalità d'uso della denominazione d'origine (aggettivazioni, modo di iscrizione sulle etichette, eccetera);

d) disposizioni circa la dislocazione territoriale delle cantine e stabilimenti di preparazione e di imbottigliamento.

Con essi saranno prescritte registrazioni di carico e scarico ed eventuali altre formalità per tutti i venditori del mosto e del vino, portanti la denominazione o sottodenominazione controllata, e ciò ai fini della prova di cui all'articolo 4.

Questi decreti accoglieranno gli usi locali generalizzati riguardanti le denominazioni di

origine che disciplinano, nei limiti in cui questi usi saranno ritenuti utili a mantenere e migliorare l'affermazione sui mercati dei mosti e vini coperti da tali denominazioni.

In ogni caso essi si conformeranno alle disposizioni della presente legge, ed escluderanno da ogni impiego gli ibridi produttori diretti.

Art. 7.

Per diversi tipi di mosto o di vino, portanti una eguale qualificazione geografica, il decreto di cui all'articolo 6 potrà stabilire varianti della « zona enologica » in relazione a diverse necessità e condizioni tradizionali di produzione.

Nella zona enologica saranno in ogni caso inseriti i territori che già furono in essa compresi con i decreti emanati in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1163.

I decreti in linea di massima concederanno la specificazione aggiuntiva facoltativa « classico » ai prodotti dei territori geografici quando nelle zone enologiche saranno compresi anche altri territori.

Tale distinzione, nell'ambito dei mosti e dei vini che avranno diritto alla denominazione « Chianti », sarà senz'altro concessa, ed in via esclusiva, al prodotto della zona del « Chianti Classico » delimitata col decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Nell'interno di una zona enologica, potranno essere delimitate sottozone, riservando al loro prodotto la facoltà di usare una speciale qualificazione geografica in aggiunta a quella generale.

L'uso di ogni specificazione geografica particolare, potrà in ogni caso essere subordinato anche a determinati requisiti qualitativi e di condizioni di produzione.

A particolari requisiti qualitativi e condizioni di produzione potranno essere subordinate determinate qualificazioni non geografiche aventi significato elogiativo della qualità.

I decreti conterranno la data della loro entrata in vigore e norme transitorie circa il prodotto già in commercio con la denominazione di origine.

Art. 8.

Chiunque vi abbia interesse può domandare il controllo di una o più denominazioni di origine di mosti e vini al Ministro per la agricoltura e le foreste inviando la propria richiesta per conoscenza al Ministro per la industria e per il commercio.

La domanda deve contenere l'indicazione;

a) della « zona enologica » di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica. Verranno adottate e documentate le ragioni che potessero aver indotto a proporre l'inserimento nella zona di territori vicini a quello geografico, e l'esclusione di parti di quest'ultimo;

b) della produzione annua complessiva attuale e potenziale avente presuntivamente titolo alla denominazione;

c) della produzione media di uva per ettaro dei vigneti della zona e delle sue varie parti;

d) dei principali vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale, della loro partecipazione percentuale alla formazione del vigneto e delle pratiche colturali tradizionali;

e) dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini di altre provenienze; e delle altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) delle principali caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto;

g) di tutte le altre notizie e proposte che si ritengono opportune.

Il Ministro, ricevuta la domanda, se la ritiene degna di considerazione, di concerto con quello dell'industria e commercio, la trasmette al Comitato nazionale per le denominazioni

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di origine dei mosti e dei vini di cui al successivo articolo 18 per esame e conseguenti proposte.

Sempre col concerto predetto può chiedere queste proposte di iniziativa.

Nell'uno e nell'altro caso al Comitato nazionale deve essere fissato un congruo termine.

Art. 9.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste provvede alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un avviso che riporti la parte conclusiva delle richieste contenute nella domanda trasmessa al Comitato nazionale o nella richiesta di proposte avanzata di iniziativa, ed inviti chiunque vi abbia interesse a far pervenire osservazioni e proposte ai due Ministeri competenti ed al Comitato nazionale entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione.

Richiede poi sulla questione il parere dei competenti Ispettorati compartimentali e provinciali agrari, stabilendo loro un termine per la risposta, da comunicarsi anche al Ministro per l'industria e commercio ed al Comitato nazionale.

Per sua parte il Ministro per l'industria ed il commercio richiede il parere delle Camere di commercio presumibilmente interessate alla delimitazione della zona, fissando anche ad esse un congruo termine per la risposta, da comunicarsi anche al Ministro per l'agricoltura e le foreste ed al Comitato nazionale.

Le Camere di commercio che ricevono la comunicazione sono tenute ad informare con lettera raccomandata i Sindaci dei comuni interessati perchè provvedano ad affiggere il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nei propri uffici in vista del pubblico, e a darne pubblicazione sul proprio bollettino e sul foglio annunci legali della provincia. Quest'ultimo provvederà gratuitamente.

Il Comitato nazionale, presa conoscenza dei documenti pervenuti e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, avanza ai due Mini-

stri competenti nel termine stabilito le proprie proposte, allegandovi le osservazioni ricevute e le documentazioni raccolte.

Le proposte non sono vincolanti; e qualora esse non pervengano entro il termine stabilito, il Ministro per l'agricoltura e foreste, e quello dell'industria e commercio, possono procedere di concerto senz'altro alla presentazione al Consiglio dei ministri di un progetto di decreto.

Art. 10.

A partire dal 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, nel commercio dei mosti e dei vini, intesa come tale anche la loro propaganda e pubblicità:

a) è vietato qualificare « classico » qualunque mosto o vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta con uno dei decreti ministeriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o con decreto presidenziale emanato in esecuzione della presente legge;

b) è vietato attribuire, in qualsiasi modo, la qualifica di « disciplinato » o « regolamentato », o « controllato », o « garantito », o « delimitato », o simili, ad un mosto o ad un vino o ad un territorio che a detta qualifica non abbia diritto in base ad un decreto presidenziale emanato in forza della presente legge.

È fatto salvo il diritto di impiegare qualificazioni di questo tipo in modo espressamente disciplinato e consentito dalla legge di un Paese straniero, in relazione a vini e mosti di tale Paese, con la sola riserva della reciprocità.

Il prodotto confezionato in recipienti di meno di cinque litri di capacità raso bocca, già in commercio in tali confezioni al momento della pubblicazione della presente legge, può essere venduto in deroga a quanto prescritto nelle due lettere del precedente comma, sino al 1° dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti di controllo, di cui all'articolo 6, le denominazioni di origine disciplinate non possono

essere usate che in conformità di quanto stabilito, oltre che nella presente legge, nel decreto medesimo.

A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine, o la denominazione stessa, in modo non espressamente consentito dal decreto di controllo.

Nel suo silenzio il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere (come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni ecc.).

La violazione di una o più disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la multa da lire 100.000 a 200.000 per ogni quintale di prodotto detenuto o venduto in evasione alle norme suddette.

Art. 11.

Ai mosti ed ai vini a denominazione di origine controllata restano in ogni caso applicabili le disposizioni del precedente articolo 4, e la prova in esso richiesta deve essere per essi fornita sulla base di quanto stabilito nel decreto di controllo.

Esso in ogni caso indicherà il quantitativo in chilogrammi di uva prodotta nella zona enologica necessario a giustificare un ettolitro di mosto ed un ettolitro di vino a denominazione controllata, e potrà prescrivere un suo aumento nel tempo per il raggiungimento graduale di migliori livelli qualitativi.

Il decreto di controllo per determinate denominazioni o sottodenominazioni controllate può stabilire che siano considerate prodotte nella corrispondente zona o sottozona enologica soltanto le uve ottenute da vigneti ammessi negli albi di cui all'articolo 12 e denunciate secondo quanto stabilito nell'articolo 13, e che la prova richiesta nell'articolo 4 venga data secondo la procedura stabilita nell'articolo 13 medesimo.

Art. 12.

Ogni Comune tiene apposito albo pubblico dei vigneti esistenti nel suo territorio e compresi nella zona enologica di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'iscrizione avviene su domanda del conduttore ed è subordinata soltanto al visto dell'Ispettorato provinciale agrario, rilasciato dopo accertamento a spese del richiedente, che il vigneto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti, ed al pagamento al Comune del diritto fisso di iscrizione di lire 2.000 per ogni ettaro o sua frazione.

Essa è definitiva, ma il conduttore è tenuto a denunciare tempestivamente le diminuzioni di consistenza del vigneto iscritto, nonché tutte le variazioni di situazione che possano privarlo in tutto o in parte dei requisiti prescritti.

Le Amministrazioni comunali e gli incaricati della repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, che abbiano notizia della esistenza di tali variazioni non denunciate, segnalano il fatto agli Ispettorati agrari competenti che, compiuti i necessari accertamenti, se i fatti sussistono, dispongono la conseguente rettifica dell'albo da parte del Comune e denunciano il responsabile all'Autorità giudiziaria.

Art. 13.

Il conduttore del vigneto iscritto nell'Albo, entro cinque giorni dalla fine della vendemmia, se intende avvalersi della denominazione, dichiara al Comune il quantitativo d'uva prodotto avente anche gli altri requisiti eventualmente stabiliti nel decreto di controllo.

Nei limiti di produzione per ettaro ammessi nel decreto l'Ufficio competente dà credito al conduttore del quantitativo denunciato, rilasciando ricevuta frazionabile.

Al Comune competono un diritto di registrazione di lire 10 per quintale di uva, con minimo di lire 100, ed un diritto fisso di frazionamento di lire 100 per ogni frazione emessa.

Il conduttore che abbia ceduto o ceda l'uva denunciata o il mosto o il vino ottenutone, gira all'acquirente la ricevuta suddetta o sue frazioni per consentirgli di giustificare l'uso della denominazione.

Il conduttore che impianti il registro di carico e scarico di cui al comma seguenti trasferisce il diritto di impiego della denominazione con la semplice fatturazione del prodotto venduto.

Salvo il caso considerato nel precedente quarto comma, chiunque venda uva, mosto o vino con la denominazione di origine di cui all'articolo 11 deve impiantare un registro nel cui carico indicherà le ricevute di denuncia, il mosto ed il vino acquistato da terzi (a cui documentazione conserverà la ricevuta di denuncia o la regolare fattura).

Allo scarico indicherà le partite vendute ed i loro destinatari con riferimento alla fattura emessa.

Il prodotto per cui è impiegata la denominazione sarà sempre accompagnato dalla ricevuta di denuncia (o suo certificato di frazionamento) o dalla fattura, salvo il caso di vendite al minuto effettuate da rivenditori in spacci a ciò riservati.

Sono esentati dal tenere il registro di carico e scarico soltanto i rivenditori al minuto non confezionatori di prodotti in recipienti sigillati aventi capacità raso bocca inferiore a cinque litri; costoro debbono però conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

Norme per la tenuta degli albi e dei registri, formulari per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12, per le denunce, per le ricevute e per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 saranno precisati nel decreto di controllo.

Art. 14.

La omessa presentazione della denuncia di cui al terzo comma dell'articolo 12 è punita

con una multa da lire 100.000 a 300.000 per ogni ettaro o frazione di esso.

La irregolarità o le false attestazioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico, e delle ricevute di denuncia e delle fatture di cui all'articolo 13, sono punite congiuntamente con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 100.000 a 200.000 lire.

TITOLO III

DENOMINAZIONE DI ORIGINE GARANTITA

Art. 15.

Con decreti integranti quelli di controllo, emanati secondo le forme e le condizioni stabilite per questi ultimi, l'uso di una denominazione o sottodenominazione di origine controllata assoggettata alle norme degli articoli 11, 12, 13 e 14 può essere sottoposto alle speciali restrizioni di cui all'articolo 16 a condizione che:

a) il mosto o il vino siano di particolare pregio;

b) la particolare disciplina venga richiesta dal 50 per cento almeno dei conduttori dei fondi iscritti nell'albo, ed essi rappresentino almeno il 50 per cento dell'ettarato iscritto.

Alle denominazioni soggette a questa speciale disciplina è riservata la qualifica « denominazione di origine garantita » ed ai mosti o vini che le portano la qualifica « di qualità superiore a denominazione di origine garantita ».

Art. 16.

Le denominazioni e sottodenominazioni di cui all'articolo precedente possono essere impiegate nella vendita di mosti e vini al dettaglio od al consumatore o all'esportazione, solo se questi prodotti sono confezionati in recipienti di capacità raso bocca inferiore a 5 litri, muniti dal confezionatore di un sigillo statale di garanzia, applicato in modo

che senza la sua effrazione il liquido non possa fluire dal recipiente.

Il suddetto sigillo statale di garanzia è stampato dal Poligrafico dello Stato per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e da questo distribuito ai confezionatori tramite i Comuni presso cui esistono gli albi dei vigneti interessanti la denominazione di origine garantita.

I sigilli statali di garanzia sono costituiti da una fascetta di carta portante l'emblema statale e la scritta « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — vino di qualità superiore a denominazione di origine garantita ... » completata con la denominazione.

Essi porteranno la indicazione del quantitativo di mosto o vino che garantiscono e saranno muniti di serie e numero di identificazione. Le altre loro caratteristiche, le modalità di loro applicazione, ed il loro prezzo, non superiore a lire 5 per litro, sono determinate nel decreto di cui all'articolo precedente.

I sigilli saranno consegnati su richiesta ai legittimi possessori di ricevuta di denuncia dell'uva, previo pagamento del prezzo nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, in base al rapporto uva-vino stabilito nel decreto di controllo.

L'avvenuta consegna è annotata sulla predetta ricevuta e di questo e del nome dello acquirente è tenuta nota in apposito registro comunale di distribuzione.

Il prezzo dei sigilli affluisce all'Erario, salva una quota non inferiore al 10 per cento riservata al Comune distributore per rimborso spese.

Il venditore munito di registro di carico e scarico cederà all'acquirente del prodotto non confezionato come prescritto al primo comma, i sigilli corrispondenti, che unitamente alle fatture, dovranno giustificare l'uso della denominazione.

Qualora il decreto di cui al primo comma del precedente articolo consenta il confezionamento nei recipienti di cui sopra in qualsiasi luogo del territorio nazionale, esso può

anche permettere la vendita all'esportazione del prodotto sfuso.

Ciò a condizione che:

- a) l'acquirente non sia un dettagliante o un consumatore;
- b) il prodotto sia accompagnato dai sigilli corrispondenti;
- c) le norme vigenti nel Paese importatore assicurino l'imbottigliamento a norma del presente articolo prima della vendita al dettagliante o al consumatore.

Art. 17.

L'uso di una denominazione o sottodenominazione di origine garantita in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 16 o delle norme emanate in loro applicazione, è punito congiuntamente con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto detenuto o venduto in evasione alle norme in oggetto.

I decreti di cui all'articolo 15 porteranno norme per la propria entrata in vigore e norme transitorie.

TITOLO IV

DEL COMITATO NAZIONALE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DEI CONSORZI, E NORME FINALI

Art. 18.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.

Esso è composto:

- dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;
- da tre funzionari del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;
- da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

da due rappresentanti delle Cantine sociali e Cooperative agricole produttrici;

da un rappresentante scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

da quattro esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia scelti tra i direttori di stazioni e di cantine sperimentali, di stazioni enologiche, i membri di Accademie ed Istituti ed Enti della vite e del vino;

da un esperto particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali;

da due rappresentanti dei consumatori scelti tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative di consumo e tra gli assaggiatori.

Il Comitato esercita in tutta la materia attinente ai vini ed ai mosti a denominazione di origine, le funzioni ad esso demandate dalla presente legge.

Come massimo Organo consultivo sui problemi tecnici ed economici attinenti ai mosti e ai vini a denominazione di origine, compie accertamenti e studi ed esprime pareri in materia, sia di iniziativa, che su richiesta dei Ministri interessati.

Art. 19.

Alle spese per il funzionamento del Comitato si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio di segreteria è espletato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le norme per il funzionamento del Comitato sono stabilite su proposte del Comitato stesso formulate a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, e sono adottate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Gli appartenenti al Comitato hanno i poteri di indagine, di ispezione e di prelievo di campioni, riconosciuti dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni, agli agenti incaricati del servizio repressione delle frodi, nel commercio dei prodotti agrari, limitatamente a ciò che concerne le uve, i mosti e i vini a denominazione di origine.

Art. 20.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ad un Consorzio volontariamente costituito tra viticoltori, cantine sociali, industriali e commercianti interessati ad un determinato vino a denominazione di origine garantita, l'incarico di collaborare con le Autorità incaricate della repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari, relativamente al rispetto per tale denominazione delle norme della presente legge e dei decreti emanati in forza di essa; e conferirgli inoltre la facoltà di costituirsi parte civile nei processi per illecito uso della denominazione per la tutela della quale si è costituito.

Ai funzionari di tali Consorzi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, è riconosciuta la qualifica di funzionario del Servizio repressione frodi limitatamente allo esercizio della collaborazione anzidetta.

Per ciascuna denominazione e sottodenominazione di origine garantita può essere riconosciuto uno ed un solo Consorzio.

Possono essere oggetto del riconoscimento di cui all'articolo precedente soltanto i Consorzi che hanno uno statuto su basi democratiche che lasci libero l'ingresso ad ogni viticoltore, cantina sociale, industriale

o commerciante permanentemente interessati alla tutela del vino per cui è costituito.

Contro il diniego di ammissione ad un Consorzio così riconosciuto è ammesso in ogni caso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide inappellabilmente d'intesa col Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 21.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato.

Essa, corredata dello statuto, deve essere trasmessa al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza a quello dell'industria e del commercio.

Il Ministro dell'agricoltura, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il Consorzio a pubblicarla a proprie spese unitamente allo statuto sul Foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate.

Entro i venti giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può comunicare le proprie osservazioni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza a quello dell'industria e del commercio.

Scaduto tale termine, il Ministro della agricoltura e delle foreste prende cognizione delle osservazioni formulate e, qualora non ritenga senz'altro di rigettare le domande, sentito il Comitato nazionale, decide nel merito di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Il riconoscimento può essere subordinato all'introduzione di determinate modifiche nello statuto del consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 22.

Il riconoscimento può essere revocato, o il Consiglio di amministrazione sciolto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio quando, richiamato all'os-

servanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, esso persiste nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione od altre circostanze lo consigliano.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'Assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia.

Art. 24.

L'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del commercio, ed ai Comuni di cui all'articolo 12 che vi provvedono anche a mezzo degli Organismi, degli Enti, e degli Agenti incaricati della repressione delle frodi ai sensi ed agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari, e successive modificazioni.

Per il prelevamento dei campioni, le analisi e le denunce, si procede ai sensi delle norme predette.

Art. 25.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge, importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

La condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 4, 10, 14 (secondo comma) e 17, comporta sempre la confisca del prodotto e, nei casi di particolare gravità o recidiva la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o mosto.